 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: **n. 1458105**
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:
 Cognome:
 Iscrizione ad Albi o elenchi:
 Numero Delibera Iscrizione all'albo:
 Qualifica:
 Sede:
 Telefono:
 E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"

Finanziamento a medio/lungo termine destinato alle Piccole e medie Imprese Italiane assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche.

L'intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle banche, a fronte di finanziamenti connessi all'attività d'impresa e di durata superiore ai 36 mesi fino a 10 anni.

E' un finanziamento finalizzato a sostenere lo sviluppo delle PMI assistendole:

- negli investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- in altre operazioni finanziarie purché direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Soggetti beneficiari sono, pertanto, le Piccole e Medie imprese situate sul territorio nazionale, comprese le artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ed alla Raccomandazione della CE 2003/361/CE del 06.05.2003 e valutate economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata ed irrevocabile e interviene anche se l'insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.

In particolare, la copertura della garanzia diretta opera fino ad un massimo dell'80% delle operazioni di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese ubicate in Lazio, Abruzzo e Marche e, in caso di insolvenza, fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.


Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna garanzia reale.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate sono mensili.

In caso di inadempimento della PMI debitrice, trascorsi 60 giorni dall'intimazione di pagamento, i soggetti finanziatori possono richiedere l'attivazione del Fondo.

IL MUTUO ED I SUOI RISCHI

La variabilità del tasso

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Aggiornato al: Fine esercizio:	24 marzo 2021

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese - PMI

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche.

Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o un chiusura anticipata del finanziamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Importo totale del credito: € 100.000,00
 Costo totale del credito: € 133.225,20
 Importo totale dovuto dal Cliente: € 33.225,20
 Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,95%

Ipotesi formulate per il calcolo del TAEG alla data del 01/05/2020:

- Importo del finanziamento pari a € 100.000,00
- Durata del finanziamento: 10 anni
- Imposta sostitutiva € 250, calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,25% (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni).
- Sono state considerate spese di istruttoria una tantum € 1.500, commissioni istruttoria una tantum € 1.500, spese

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.


MUTUO CHIROGRAFARIO

- Apertura di un conto corrente presso la banca, le cui condizioni economiche sono consultabili sui relativi Fogli Informativi.

	VOCI	COSTI
	Durata	Minima 36 mesi Massima 120 mesi
	Importo	Da valutare in relazione alla garanzia concessa dal Fondo
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso determinato sulla base dell'indice di riferimento più uno spread. <i>Il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.</i>



	Indice di riferimento	<p>EURIBOR</p> <p>L'Euribor è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla European Money Markets Institute (EMMI, in precedenza nota come European Banking Federation, EBF) come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro (le cosiddette "banche di riferimento") effettuano le operazioni interbancarie di scambio.</p> <p>Il calcolo materiale dell'Euribor viene effettuato da Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (benchmark), che agisce come Calculation Agent per conto di EMMI (European Money Markets Institute).</p> <p>EURIBOR 6 MESI</p> <p>L'EURIBOR a 6 mesi si definisce come il tasso di interesse a sei mesi applicato ai prestiti interbancari in Euro non garantiti.</p> <p>Banca del Fucino applica la seguente formula matematica per il calcolo della quotazione dell'Euribor 6 mesi su base 365:</p> <p>Tasso Euribor 6 mesi base 365 = tasso Euribor 6 mesi 360 x (365/360)</p> <p>La quotazione dell'EURIBOR viene rilevata per valuta ultimo giorno lavorativo antecedente alla data di decorrenza di ciascuna rata e diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore". Qualora la quotazione dell'EURIBOR 6 mesi, come sopra definito, non fosse disponibile, sarà applicato l'analogo tasso rilevato per valuta penultimo giorno lavorativo (o in subordine terzultimo o quartultimo giorno lavorativo) antecedente l'inizio di ciascun mese solare.</p> <p>Le variazioni dell'Euribor incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca è quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.</p>	
		Spread	Spread massimo applicabile: - 6,00%
		Tasso di interesse di preammortamento	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito)
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	Recupero Spese di istruttoria	1,50% dell'importo deliberato (con garanzia 80%);
		Commissione di Istruttoria	1,50% dell'importo deliberato (con garanzia 80%);
	COMMISSIONI ACCESSO GARANZIA FONDO	Commissione "una tantum" per la concessione della garanzia da parte del Fondo - L.662/96	La misura della commissione "una tantum", se dovuta, varia in funzione della tipologia di operazione garanzia, della dimensione e della localizzazione dell'impresa finanziata, secondo quanto indicato dalle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia (per maggiori dettagli si consulti il sito dell'ente gestore www.mcc.it) ed è ricompresa nelle spese di istruttoria di cui sopra. Per operazioni di consolidamento passività a breve disposizioni operative del Fondo di Garanzia prevedono un'ulteriore commissione pari al 3,00% dell'importo del finanziamento

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

SPESE GESTIONE RAPPORTO	Gestione pratica	Non previste	
	Invio comunicazioni	Invio postale	Invio comunicazioni
		€ 0,45	Non previste
Imposta Sostitutiva	Applicata ai sensi del D.p.r.29/09/73 n.601 art.15 co.3.		
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese con rate posticipate comprensive di capitale e di interessi	
	Tipologia di rata	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente	
	Periodicità delle rate	Mensile (da pagarsi in via posticipata)	

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

- Valore dell'indice di riferimento Euribor 6 mesi al 01/04/2020: **-0,276%**

Tasso di interesse applicato	Importo	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata mensile
6,00	10.000,00	5	€ 1.110,21

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancafucino.it).

Il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Al momento della stipula del mutuo - o nel corso del contratto - sono previsti a carico del Cliente altri costi non ricompresi nel TAEG, in alcuni casi riferibili a servizi prestati da soggetti terzi:

Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2,50 punti percentuali , comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
----------------------	--


ALTRE INFORMAZIONI

Durata dell'istruttoria

Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione delle documentazione e la sottoscrizione del contratto è di 90 giorni.

Estinzione anticipata

Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il Prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi ed ogni altra somma di cui la stessa fosse in credito al momento dell'estinzione, nonché un compenso onnicomprensivo pari all'1% del capitale residuo.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel 02
	FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Aggiornato al: Fine esercizio:	24 marzo 2021

A titolo di esempio per capitale restituito anticipatamente di Euro 1000,00 a fronte di una commissione per estinzione anticipata pari all'1%:

$$\frac{1000,00 \times 1}{100} = \text{Euro } 10,00$$

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Tempi di chiusura rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal contratto

RECLAMI, ESPOSTI E RICORSI STRAGIUDIZIALI

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.


Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestatato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CHIRO-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	24 marzo 2021
	MUTUO CHIROGRAFARIO "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

Ammortamento	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Finanziamento rateale	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
Erogazione	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
Debito residuo	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
Estinzione anticipata	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un compenso conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
Tasso annuo nominale (TAN)	Tasso di interesse espresso in percentuale e su base annua che applicato all'importo del finanziamento consente di determinare la quota di interessi che il debitore deve corrispondere alla Banca
Indicatore sintetico di costo (ISC/TAEG)	E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: <ul style="list-style-type: none"> • il rimborso del capitale; • il pagamento degli interessi; • le spese di istruttoria; • di revisione del finanziamento; • di apertura e chiusura della pratica di credito; • le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilito dal creditore); • le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito); • ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.
Interesse di mora	Interesse che il debitore versa alla Banca per il ritardo nell'adempimento nel pagamento di una rata di rimborso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dei mutui e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.